



Bruxelles, 30 novembre 2018
(OR. en)

14759/18

LIMITE

**CADREFIN 376
RESPR 49
POLGEN 234
FIN 925**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Quadro finanziario pluriennale (2021-2027): progetto di schema di negoziato

1. La presentazione del progetto di schema di negoziato è volta a individuare e confermare le questioni che dovranno essere affrontate nel corso dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e, se del caso, favorire la discussione sulle opzioni e le soluzioni in merito a singole questioni. La presentazione del progetto di schema di negoziato non mira, in questa fase, ad alcun dibattito o compromesso conclusivo.
2. Il progetto di schema di negoziato è messo a punto ed elaborato sotto la responsabilità della presidenza e non è quindi vincolante per alcuna delegazione. La presidenza continua ad ispirarsi al principio "nessun accordo senza un accordo su tutto".
3. Si allega per le delegazioni il progetto riveduto di schema di negoziato elaborato dalla presidenza.

I. QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Il nuovo QFP coprirà sette anni, dal 2021 al 2027. [Il bilancio consentirà all'Unione europea di rispondere alle sfide attuali e future e di conseguire le sue priorità politiche, alla luce dei programmi di Bratislava e di Roma. Esso comprende politiche nuove e già istituite, anche nel settore della coesione e dell'agricoltura. I principi guida sono una rigorosa definizione delle priorità delle risorse, la flessibilità e l'equità, tenendo conto della ridotta capacità finanziaria di un'Unione a 27¹.]

2. Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 sarà strutturato come segue:
 - rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale";
 - rubrica 2 "Coesione e valori", che comprenderà
un sottomassimale per la coesione economica, sociale e territoriale

O

una sottorubrica per la coesione economica, sociale e territoriale;
 - rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente", che comprenderà un sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti;
 - rubrica 4 "Migrazione e gestione delle frontiere";
 - rubrica 5 "Sicurezza e difesa";
 - rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo";
 - rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea", che comprenderà un sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni.

¹ Qualora vi sia una o molteplici adesioni all'Unione, il QFP è riveduto.

La suddivisione delle spese in rubriche e in cluster è intesa a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'assegnazione efficiente delle risorse. Inoltre, la riduzione del numero dei programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rispecchierà la semplificazione, porterà a una riduzione della burocrazia per i beneficiari e le autorità di gestione e promuoverà le pari opportunità garantendo l'integrazione della prospettiva di genere nelle attività e nelle azioni dei programmi e degli strumenti.

3. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 27, per il periodo 2021-2027, ammonta a [x] milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, pari a [x]% dell'RNL dell'UE, e a [x] milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, pari a [x]% dell'RNL dell'UE. La ripartizione degli stanziamenti d'impegno è descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato I che contiene anche lo scadenario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2018. Vi saranno aggiustamento tecnici annuali automatici per l'inflazione mediante [un deflatore fisso del 2%]
O [un deflatore adeguato annualmente].

p.m. a conclusione dei negoziati le cifre saranno anche presentate a prezzi correnti usando il deflatore fisso.

4. La Commissione presenta un riesame intermedio del QFP prima del 1° gennaio 2024[4]. Tale riesame, data la sua natura, non comporterà una riduzione delle dotazioni nazionali preassegnate.

O

Non vi è alcun riesame intermedio del QFP.

5. I RAL ("reste à liquider" - importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia i RAL dovrebbero essere superiori a [295] miliardi di EUR entro la fine del quadro finanziario 2014-2020, il che comporterà che i pagamenti dell'attuale QFP costituiscano una parte significativa dei pagamenti complessivi nei primi anni del prossimo QFP. Per garantire un livello e un profilo dei pagamenti prevedibile [, nonché un andamento ordinato] sono adottate diverse misure [, quali la semplificazione dell'attuazione e la definizione di tassi di prefinanziamento e di regole di disimpegno adeguate.]
6. Sulla base del principio dell'unità del bilancio, di norma il QFP includerà tutte le voci per cui è previsto il finanziamento dell'UE. [Tuttavia, alla luce delle loro specificità, alcuni strumenti saranno esclusi dai massimali del QFP relativi agli stanziamenti di impegno [e di pagamento] o costituiranno voci fuori bilancio.] L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali, sia interne che esterne. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, nel rispetto del carattere vincolante dei massimali del QFP. Il necessario grado di flessibilità complessiva dipende da diversi parametri, tra cui la durata del QFP, il numero di rubriche, la dimensione dei relativi margini e il livello di flessibilità intrinseca dei programmi di spesa.
7. Al fine di rispettare le competenze delle rispettive istituzioni nonché di conformarsi alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli atti delegati si limitano agli elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.

Flessibilità: margini e programmazione

8. Per ogni rubrica saranno fissati margini adeguati, per un totale di [x] milioni di EUR. [All'interno di determinati programmi, è istituito uno strumento tematico che sarà programmato in base alle necessità; altri programmi prevedranno fondi non assegnati analoghi per garantire la flessibilità intrinseca.]

9. Eventuali scostamenti dagli importi di riferimento per i programmi pluriennali non sono superiori al [15]% dell'importo per tutta la durata del programma.
- [Inoltre, la flessibilità di bilancio tra i fondi è garantita dalla possibilità di trasferire, su base volontaria, fino al [5]% delle dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente al regime di gestione diretta e indiretta [a beneficio dello Stato membro interessato]].

Flessibilità: strumenti tematici

10. La flessibilità sarà inoltre garantita mediante strumenti tematici mirati che offrono mezzi finanziari supplementari per rispondere a eventi imprevisti specifici; tali strumenti, per loro stessa natura, sono utilizzati solo in caso di necessità e pertanto andrebbero definiti criteri chiari per la loro mobilitazione. In linea con l'obiettivo generale di consolidamento e di semplificazione della spesa dell'UE, andrebbe evitata la duplicazione tra questi strumenti e tra i programmi di spesa e andrebbero esplorate maggiori sinergie. Andrebbero semplificate e armonizzate le norme complesse per la riassegnazione degli importi tra strumenti e per il riporto degli importi non utilizzati agli esercizi seguenti.
11. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, uno strumento di solidarietà e aiuto di emergenza che offre un'assistenza una tantum ai lavoratori che perdono il lavoro a causa di ristrutturazioni legate alla globalizzazione [comprese quelle dovute all'automazione e alla digitalizzazione] non supera un importo annuo massimo di [x] milioni di EUR. [Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per impegni [e pagamenti].

O

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione cesserà di esistere e i suoi obiettivi saranno perseguiti dall'FSE+.

12. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che fornisce assistenza finanziaria ex post agli Stati membri dell'UE e ai paesi in fase di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi, e la riserva per gli aiuti d'emergenza, che garantisce la capacità di rispondere rapidamente a specifiche necessità urgenti [all'interno dell'Unione o] nei paesi terzi, dovrebbero rimanere strumenti distinti. I massimali annui per tali strumenti sono pari, rispettivamente, a [x] milioni di EUR e [x] milioni di EUR. [Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per impegni [e pagamenti].

O

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e la riserva per gli aiuti d'emergenza dovrebbero essere sostituiti da un unico strumento combinato per le situazioni di crisi interne ed esterne e di emergenza. Il massimale annuo per tale strumento è pari a [x] milioni di EUR. [Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per impegni [e pagamenti].

Flessibilità: strumenti non tematici

13. L'obiettivo dello strumento di flessibilità è finanziare spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche; il massimale annuo dello strumento di flessibilità sarà fissato a [x] milioni di EUR. [Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato degli importi annullati nell'esercizio precedente provenienti dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea; dalla riserva per gli aiuti d'emergenza.] [Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per impegni [e pagamenti].

14. I margini ancora disponibili al di sotto dei massimali per gli impegni dell'esercizio precedente andranno a costituire, a partire dal 202[2], un margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) [con obiettivi strategici ben definiti]. [A partire dal 2023, oltre ai margini, è messo a disposizione un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2.] [La dimensione del margine disponibile ogni anno non supera [x] milioni di EUR.]

15. Un margine per imprevisti che può arrivare fino a [x]% dell'RNL dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.
16. [Gli strumenti di cui ai punti 13, 14 e 15 saranno sostituiti da uno unico strumento di flessibilità combinato/riserva trasversale che possa rispondere a eventi imprevisti specifici. Il massimale annuo per lo strumento [da integrare con gli importi dei margini non utilizzati degli esercizi precedenti] è pari a [x] milioni di EUR. [In caso di completo esaurimento e unicamente come misura di ultima istanza, tale strumento sarà in grado di mobilitare i margini da una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.]]

Flessibilità: Pagamenti

17. Mediante il margine globale per i pagamenti, a partire dal 202[2], nel quadro dell'adeguamento tecnico, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni [2022-2027] di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato dalla corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1. [Il margine globale per i pagamenti continuerà con restrizioni in termini di importo dell'adeguamento dei massimali. Gli adeguamenti annuali negli esercizi [202x-2027] non superano [x] milioni di EUR rispetto al massimale di pagamento originario.]

o

o o

18. In linea con gli sforzi generali di risanamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono ulteriormente semplificati, in particolare in InvestEU e nel quadro dell'NDICI, nel rispetto del principio secondo cui l'uso di tali strumenti è strettamente limitato alle circostanze in cui vi è un evidente fallimento del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, occorre monitorare attentamente le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria. [Le entrate e i rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari e dalle garanzie di bilancio dovrebbe essere trattati in modo orizzontale.]
19. Occorre rafforzare ulteriormente il ruolo svolto dal bilancio dell'UE per sostenere l'attuazione effettiva degli ampi obiettivi strategici dell'UE, in particolare rafforzando il legame tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo, nonché nei settori [della migrazione], dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.
20. Riflettendo l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i programmi e gli strumenti dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare [almeno] [il 25]% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno di obiettivi sul clima. [In linea di principio, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.]
21. *p.m. partecipazione di paesi terzi.*
22. Occorre assicurare un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i principi e i valori dell'UE. Tale finalità sarà conseguita in modo coordinato in tutti i programmi delle rubriche pertinenti.

o

o o

Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

23. Al fine di tutelare la corretta esecuzione del bilancio dell'UE e gli interessi finanziari dell'Unione, sarà introdotto un regime di condizionalità generale per affrontare casi riscontrati [di carenze generalizzate in seno alle autorità degli Stati membri per quanto riguarda lo Stato di diritto] O [di malfunzionamento generalizzato delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda aspetti di bilancio].
24. La condizionalità nel quadro del regime sarà effettiva: uno degli obiettivi sarà quello di affrontare casi di [carenze] O [malfunzionamento] che incidono o rischiano di incidere direttamente sulla corretta esecuzione del bilancio dell'UE o sugli interessi finanziari dell'Unione. I casi di carenze saranno individuati [mediante criteri chiari e sufficientemente precisi].
25. In caso di carenze, la Commissione proporrà misure adeguate e proporzionate che dovranno essere approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata [inversa].
26. Tale regime sarà distinto e autonomo da altre procedure previste dai trattati.

II. PARTE I: SPESE

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

27. Il mercato unico, l'innovazione e l'agenda digitale corrispondono a un settore in cui l'azione UE presenta un notevole valore aggiunto. I programmi che rientrano nella rubrica in oggetto hanno grandi potenzialità per contribuire alle priorità di Bratislava e di Roma, in particolare per quanto riguarda la promozione di ricerca, innovazione e la trasformazione digitale, gli investimenti strategici europei, l'azione a favore del mercato unico e la competitività delle imprese e delle PMI. Nell'assegnare i finanziamenti all'interno della rubrica in oggetto si dovrebbe dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento delle iniziative dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Nel contempo, andrebbe garantita la complementarità tra i programmi che rientrano in questa rubrica, ad esempio nel settore digitale.
28. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti:

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Grandi progetti

29. La rubrica continuerà a sostenere il finanziamento di progetti su grande scala nell'ambito programma spaziale europeo, nonché del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).
- i. La dotazione finanziaria per la realizzazione di ITER per il periodo 2021-2027 sarà pari a [un massimo di] [x] milioni di EUR. [Tale importo non è indicato nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.]
 - ii. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma spaziale per il periodo 2021-2027 sarà pari a [un massimo di] [x] milioni di EUR, di cui [x] milioni di EUR destinati a Galileo e [x] milioni di EUR a Copernicus. [Tale importo non è indicato nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.]

Orizzonte Europa

30. È necessario potenziare e ampliare l'eccellenza della base scientifica e d'innovazione dell'Unione. Lo sforzo nel settore della ricerca e dello sviluppo sarà pertanto basato sull'eccellenza. Nel contempo, occorre continuare ad affrontare i divari in termini di partecipazione e di innovazione mediante diverse misure e iniziative; quest'impostazione, insieme a un insieme unico di norme, garantirà l'efficienza e l'efficacia della futura politica di ricerca europea, che offrirà anche migliori possibilità di partecipazione ai programmi da parte delle PMI e delle nuove imprese. Saranno promossi collegamenti migliori tra gli istituti di ricerca e innovazione in tutta Europa al fine di rafforzare la collaborazione nel settore della ricerca in tutta l'Unione. Sarà rivolta particolare attenzione al coordinamento delle attività finanziate mediante Orizzonte Europa con quelle finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresa la politica di coesione. In questo contesto saranno necessarie importanti sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi strutturali ai fini della "condivisione dell'eccellenza", potenziando in tal modo la capacità di R&I regionale e l'attitudine di tutte le regioni a sviluppare poli di eccellenza.

31. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027 sarà pari a [x] milioni di EUR, di cui [x] milioni di EUR saranno destinati ad attività di ricerca e innovazione in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia.

InvestEU

32. Il Fondo InvestEU funge da meccanismo unico di sostegno agli investimenti dell'UE per l'azione interna e sostituisce tutti gli strumenti finanziari esistenti; il suo obiettivo generale è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'ambito dell'UE che rispettano il criterio di addizionalità, rimediando in tal modo ai fallimenti del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva. Disposizioni chiare nell'ambito del relativo atto di base stabiliranno le varie interazioni finanziarie tra i programmi di spesa applicabili e il Fondo InvestEU.

Meccanismo per collegare l'Europa

33. Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Tali interconnessioni sono fondamentali per la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee favoriscono i collegamenti transfrontalieri, promuovono una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuiscono a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta ai cambiamenti climatici tenendo conto degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e si dovrebbe tenere debitamente conto degli svantaggi derivanti da vulnerabilità geografiche permanenti.

34. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per il periodo 2021-2027 sarà pari a [x] milioni di EUR. Tale importo sarà ripartito fra i settori nel modo seguente:
- a) trasporti: [x] milioni di EUR,
 - di cui [x] milioni di EUR saranno trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità delle disposizioni del regolamento CEF [esclusivamente nei pertinenti Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione fino al 202[3] e successivamente sulla base della concorrenza tra gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione] O [sulla base di un livello elevato di competitività tra gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione];
 - b) energia: [x] milioni di EUR;
 - c) digitale: [x] milioni di EUR.

Programma Europa digitale

35. Il programma Europa digitale investirà nelle capacità digitali strategiche fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza dell'UE. Integrerà altri strumenti, in particolare Orizzonte Europa e l'MCE, al fine di sostenere la trasformazione digitale dell'Europa.

RUBRICA 2 - COESIONE E VALORI

36. Obiettivo della rubrica in oggetto è contribuire al valore aggiunto dell'UE promuovendo la convergenza, sostenendo gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita, contribuendo a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa e realizzando il programma di Bratislava e di Roma. Gli investimenti della rubrica in oggetto sono destinati allo sviluppo regionale e alla coesione al fine di approfondire l'Unione economica e monetaria, alle persone, alla coesione sociale e ai valori. La rubrica svolgerà un ruolo essenziale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale, così come nel promuovere valori comuni.
37. Gli stanziamenti di impegno di questa rubrica, che comprende [un sottomassimale] O [una sottorubrica] per la "coesione economica, sociale e territoriale", non supereranno i livelli seguenti:

COESIONE E VALORI						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: coesione economica, sociale e territoriale						
X	X	X	X	X	X	X

Politica di coesione

38. L'obiettivo principale della politica di coesione è sviluppare e proseguire l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi, e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.
39. La politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante di sostegno al processo di riforma economica in corso negli Stati membri, rafforzando il legame con il semestre europeo. Durante l'intero processo, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
40. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammonteranno complessivamente a [x] milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) [x] milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
 - b) [x] milioni di EUR per le regioni in transizione;
 - c) [x] milioni di EUR per le regioni più sviluppate;
 - d) [x] milioni di EUR per gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - e) [x] milioni di EUR destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

41. [Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025, riesamina le dotazioni totali di ogni Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2025 al 2027, applicando il metodo di assegnazione sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni da 2021 a 2023 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2018. Adeguate dotazioni totali ogniquale volta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a $[+/-5]\%$. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2025-2027. La somma degli adeguamenti, sia positivi che negativi, di tutti gli Stati membri, non supera [4 000] milioni di EUR.]
42. L'ammontare delle risorse disponibili per l'FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sarà pari a [x] milioni di EUR, compreso il finanziamento specifico pari a [x] milioni di EUR destinato alle regioni ultraperiferiche. [[x] milioni di EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.]
43. [Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al [5]% delle dotazioni finanziarie del programma tra il FESR e l'FSE+ nel quadro della dotazione di uno Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"].
44. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonterà a [x] milioni di EUR. Le dotazioni del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro saranno ridotte di conseguenza. Le modalità d'uso dell'importo trasferito sono incluse nella rubrica 1, CEF.

45. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano complessivamente a [x] milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di [x] milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera;
 - b) un importo totale di [x] milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
 - c) un importo totale di [x] milioni di EUR per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche;
 - d) un importo totale di [x] milioni di EUR per la cooperazione interregionale;
 - [e) un importo totale di [x] milioni di EUR destinato agli investimenti interregionali in materia di innovazione.]
46. [0,35]% delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Definizioni e ammissibilità

47. Le risorse del FESR e dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno assegnate a tre tipi di regioni di livello NUTS 2, [tenendo conto della classificazione NUTS del 2016], definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in standard di potere di acquisto (SPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo [2014-2016], e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al [75]% della media del PIL dell'UE a 27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il [75]% e il [100]% della media del PIL dell'UE a 27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al [100]% della media del PIL dell'UE a 27.
48. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere di acquisto (SPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo [2014-2016], è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro per il periodo 2021-2027:

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

49. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore [all'82]% della media dell'UE: [2,8]%;
 - ii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra [l'82]% e [il 99]% della media dell'UE: [1,3]%;
 - iii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore [all'99]% della media dell'UE: [0,9]%.
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [500] EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
 - d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [500] EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [250] EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- f) [all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di [1] EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;]
- g) [all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [400] EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal [1° gennaio 2013].]

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

50. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia [18] EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del [75]% della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 49, lettere a) e b). Si tiene conto del [60]% dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;

- c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [500] EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [500] EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;
- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [250] EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;
- f) [all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di [1] EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;]
- g) [all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di [400] EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal [1° gennaio 2013].]

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

51. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di [18] EUR per la popolazione ammissibile.
52. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale della regione (ponderazione [20]%)
 - b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione [15]%)
 - c) occupati da aggiungere per raggiungere il tasso medio di occupazione (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione [20]%)
 - d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione [20]%)
 - e) numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per raggiungere il tasso medio di giovani che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione [15]%)
 - f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione [7,5]%)
 - g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione [2,5]%).
53. [agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 52 si aggiunge, se del caso, un importo di [1] EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.]

54. [Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 53 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal [1° gennaio 2013].]

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione

55. La dotazione finanziaria sarà ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di [62,9] EUR per la popolazione ammissibile. La quota di ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in SPA) per il periodo [2014-2016] eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei punti da 58 a **64**. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 49 a 54.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

56. [L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere terrestri di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro [25] chilometri dalla frontiera terrestre [e marittima] (ponderazione [36]%)
 - b) popolazione che vive entro [25] chilometri dalle frontiere terrestri (ponderazione [24]%)
 - c) popolazione totale degli Stati membri (ponderazione [20]%)
 - d) popolazione totale di tutte le regioni di livello NUTS 3 lungo le frontiere costiere e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro [25] chilometri dalla frontiera costiera (ponderazione [9,8]%)
 - e) popolazione che vive nelle zone frontaliere marittime entro [25] chilometri dalle frontiere costiere (ponderazione [6,5]%)
 - f) popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione [3,7]%).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (a) e (b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (c), (d) ed (e). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio (f).]

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994

57. Una dotazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di [30] EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale (fissazione di massimali e reti di sicurezza)

58. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro è [pari a [x]% del loro PIL] O [determinato come percentuale del PIL dello Stato membro (livellamento), dove tale percentuale è stabilita come segue:
- a) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) [per il periodo 2014-2016] inferiore al [60]% della media dell'UE a 27: [2,3]% del loro PIL;
 - b) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) [per il periodo 2014-2016] pari o superiore al [60]% e inferiore al [65]% della media dell'UE a 27: [1,85]% del loro PIL;
 - c) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) [per il periodo 2014-2016] pari o superiore al [65]% della media dell'UE a 27: [1,55]% del loro PIL.]

Il livellamento sarà applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione europea e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

59. Le norme di cui al punto 58 non porteranno ad assegnazioni per Stato membro superiori al 108]% del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applicherà proporzionalmente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.
60. Al fine di consolidare gli sforzi di convergenza e garantire una transizione agevole e graduale, la dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al [76]% della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

61. La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al [120]% della media dell'UE a 27 corrisponderà a [[x]% della] sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Disposizioni aggiuntive sulle dotazioni

62. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al [75]% della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" corrisponderà al [60]% della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

63. Le regioni in transizione non riceveranno meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

64. Sarà assegnato un totale di [x] milioni di EUR al programma PEACE PLUS, laddove esso interviene in sostegno alla pace e alla riconciliazione. Inoltre, saranno assegnati almeno [x] milioni di EUR al programma PEACE PLUS [dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)] per il proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

Tassi di cofinanziamento

65. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" a livello di ogni [priorità] O [programma] non sarà superiore al:
- a) [70]% per le regioni meno sviluppate;
 - b) [[x]% per le regioni in transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 erano classificate come regioni meno sviluppate;]

- c) [55]% per le regioni in transizione;
- d) [40]% per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento per le regioni ultraperiferiche non saranno superiori al [70]%.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ogni [priorità] O [programma] non sarà superiore al [70]%.

Per le priorità che sostengono azioni innovative nel quadro dell'FSE+ possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

I tassi di cofinanziamento per i programmi Interreg non saranno superiori al [70]%.

Per i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del [100]%.

Misure collegate a una sana gestione economica

66. I meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento e la gestione economica dell'Unione dovrebbero essere mantenuti [e raffinati ulteriormente], in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica.

Tassi di prefinanziamento

67. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma. Il prefinanziamento per ciascun fondo sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
- a) 2021: [0,5]%;
 - b) 2022: [0,5]%;
 - c) 2023: [0,5]%;
 - d) 2024: [0,5]%;
 - e) 2025: [0,5]%;
 - f) 2026: [0,5]%

Saranno fissate norme specifiche in materia di prefinanziamento per i programmi Interreg.

Regole di disimpegno

68. L'importo di un programma che non è stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 sarà disimpegnato. [L'importo che entro il termine deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 sarà pari al [60]% di tali impegni. Il [10]% degli impegni di bilancio dell'anno 2021 sarà aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni dal 2022 al 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire].

O

L'importo di un programma che non è stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 26 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 sarà disimpegnato.

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

69. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro saranno concentrate a livello nazionale come segue:

- a) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al [100]% assegneranno almeno l'[85]% delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti" e "verdi", e almeno il [60]% agli obiettivi "intelligenti";
- b) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al [75]% e inferiore al [100]% assegneranno almeno il [45]% delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti", e almeno il [30]% agli obiettivi "verdi";
- c) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo inferiore al [75]% della media dell'UE assegneranno almeno il [35]% delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligenti", e almeno il [30]% agli obiettivi "verdi".

Ai fini del presente punto, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal [2014 al 2016], e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Sostegno alla comunità turco-cipriota

70. Questa rubrica finanzia anche il sostegno alla comunità turco-cipriota.

Unione economica e monetaria

71. [Il programma di sostegno alle riforme fornirà sostegno tecnico e finanziario alle riforme a livello nazionale, con una dotazione complessiva di [x] milioni di EUR, di cui:

- fino a [x] milioni di EUR per uno strumento per la realizzazione delle riforme che offre incentivi finanziari in tutti gli Stati membri per le riforme fondamentali pertinenti individuate nell'ambito del semestre europeo. Il contributo finanziario massimo disponibile è calcolato applicando una metodologia e dei criteri basati sulla [popolazione] di ciascuno Stato membro;
- fino a [x] milioni di EUR per uno specifico strumento di convergenza per sostenere gli sforzi degli Stati membri non appartenenti alla zona euro che intendono adottare la moneta unica. Le dotazioni previste per lo strumento di convergenza saranno [trasferite allo strumento per la realizzazione delle riforme] O [annullate] se entro la fine del 2023 gli Stati membri ammissibili non avranno adottato le misure necessarie per chiedere il sostegno dello strumento di convergenza;
- fino a [x] milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica che fornisce sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, per l'elaborazione e l'attuazione di riforme.]

72. [Una nuova Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti sarà complementare agli strumenti esistenti a livello nazionale ed europeo per assorbire gravi shock macroeconomici asimmetrici nella zona euro, fornendo prestiti "back-to-back" fino a [30] miliardi di EUR garantiti dal bilancio dell'UE sotto il massimale delle risorse proprie. Tali prestiti saranno offerti agli Stati membri che soddisfano rigorosi criteri di ammissibilità con riguardo alla solidità delle politiche economiche e di bilancio. Inoltre, il Fondo di sostegno alla stabilizzazione può fornire un contributo a copertura del tasso d'interesse sui prestiti concessi nell'ambito della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti. Tale contributo sarà finanziato, in particolare, dagli Stati membri della zona euro in percentuale del reddito monetario (signoraggio). La Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti sarà aperta agli Stati membri della zona euro e agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che partecipano al meccanismo europeo di cambio (ERM II).]

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

73. L'FSE+ fornirà un sostegno globale all'occupazione giovanile, alla riqualificazione e alla riconversione dei lavoratori, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà incorporando programmi esistenti, ossia il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e il programma Salute[, come pure il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione].

La dotazione finanziaria complessiva per l'FSE+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a [x] milioni di EUR, di cui:

- [x] milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione diretta e indiretta;
- [x] milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

[La componente in regime di gestione concorrente continuerà a rientrare in una sottorubrica insieme al FESR e al Fondo di coesione.]

74. Per quanto riguarda le risorse dell'FSE+ in regime di gestione concorrente, ciascuno Stato membro assegna:
- a) almeno il [25]% agli obiettivi specifici per l'inclusione sociale;
 - b) almeno il [2]% all'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale;
 - c) almeno il [10]% ad azioni mirate a favore dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nei casi in cui il tasso di NEET è superiore alle media dell'UE.
75. Sulla base del programma Erasmus+ esistente, il nuovo programma offrirà opportunità di studio e di mobilità ad allievi, apprendisti, giovani, studenti e insegnanti. Porrà un forte accento sull'inclusione delle persone con minori opportunità e rafforzerà le opportunità di cooperazione transnazionale per le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale. Erasmus+ continuerà a sostenere la cooperazione nel settore dello sport e [non] comprenderà finanziamenti per l'iniziativa DiscoverEU.
76. Questa rubrica fornirà inoltre finanziamenti per il corpo europeo di solidarietà e il programma Europa creativa, come anche per i programmi Giustizia, Diritti e valori e Pericle IV.

RUBRICA 3 - RISORSE NATURALI E AMBIENTE

77. I finanziamenti nell'ambito di questa rubrica sono incentrati sulla creazione di valore aggiunto, da conseguire attraverso una politica agricola, marittima e della pesca modernizzata e sostenibile nonché portando avanti l'azione per il clima e promuovendo la tutela dell'ambiente e della biodiversità. L'inserimento delle questioni climatiche in tutto il bilancio e la maggiore integrazione degli obiettivi ambientali conferiscono a questa rubrica un ruolo essenziale al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo corrispondente a [almeno] il [25]% della spesa dell'UE per il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima.
78. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che consiste nella politica agricola e marittima, come pure nell'ambiente e nell'azione per il clima, non supereranno il livello seguente:

RISORSE NATURALI E AMBIENTE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti						
X	X	X	X	X	X	X

Politica agricola comune

79. Una politica agricola comune (PAC) moderna e riformata garantirà l'accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili. Sosterrà la transizione verso un settore agricolo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale e [sempre più] orientato al mercato, nonché lo sviluppo di aree rurali dinamiche. La PAC continuerà a produrre risultati a fronte degli obiettivi stabiliti dai trattati e a offrire un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Terrà inoltre pienamente conto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali. Occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.
80. Un nuovo modello di attuazione che riunirà entrambi i pilastri in un solo strumento di programmazione - il piano strategico della PAC - garantirà il conseguimento degli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE. Il nuovo modello di attuazione concederà maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuirà alla semplificazione. La quota della spesa in ambito PAC che dovrebbe essere destinata all'azione per il clima è pari a [almeno] il [40]%.
81. La politica agricola comune per il periodo 2021-2027 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:
- a) il primo pilastro (misure connesse al mercato e pagamenti diretti) fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Contribuirà, in particolar modo attraverso una nuova architettura ambientale, a una maggiore ambizione, a livello ambientale e climatico, della politica agricola comune. Come avviene nell'attuale periodo di finanziamento, le misure del primo pilastro saranno finanziate interamente dal bilancio dell'UE;
 - b) il secondo pilastro (sviluppo rurale) fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la competitività dei settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali, comprese le zone caratterizzate da vincoli specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri.

Primo pilastro

Convergenza esterna

82. La convergenza esterna dei pagamenti diretti proseguirà. Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al [90]% della media UE colmeranno [il 50%] della differenza fra il loro livello attuale medio di pagamenti diretti e il [90]% della media UE in [6] tappe uguali a partire dal 2022. La convergenza sarà finanziata [in misura proporzionale] da tutti gli Stati membri [i cui pagamenti diretti per ettaro sono al di sopra della media UE.]

O

Non ci sarà ulteriore convergenza esterna dei pagamenti diretti. Tutti i livelli attuali di pagamenti diretti per ettaro saranno adeguati [in misura proporzionale] in base al massimale globale.

O

La convergenza esterna dei pagamenti diretti sarà completata entro il 202[X].

Livellamento dei pagamenti diretti per le aziende di grandi dimensioni

83. Il livellamento e la degressività dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto [su base volontaria]. [I pagamenti relativi ai regimi ecologici saranno esonerati dal livellamento e dalla degressività].

Riserva agricola e disciplina finanziaria

84. All'inizio di ciascun esercizio è opportuno istituire nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) una riserva intesa a fornire un sostegno al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola"). All'inizio di ogni anno del periodo 2021-2027 è opportuno che l'importo della riserva agricola sia di [x] milioni di EUR. [Gli importi inutilizzati della riserva agricola di crisi nell'esercizio 2020 saranno riportati all'esercizio 2021 per costituire la riserva.] [Gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola saranno riportati nell'ambito del periodo del QFP per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi.] [Qualora la riserva sia utilizzata, sarà ricostituita utilizzando entrate esistenti assegnate al FEAGA, margini disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA o mediante il meccanismo di disciplina finanziaria.]

O

Non viene costituita una riserva agricola.

85. Il meccanismo di disciplina finanziaria resterà ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Flessibilità tra pilastri

86. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare:

- per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR negli esercizi 2022-2027, fino al [15]% dei loro massimali nazionali annuali, fissati nell'allegato IV previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La soglia può essere aumentata di [15] punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente per interventi finanziati dal FEASR per affrontare specifici obiettivi connessi all'ambiente e al clima e di [2] punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente per interventi finanziati dal FEASR a sostegno dei giovani agricoltori;

- fino al [15]% della dotazione dello Stato membro per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione dello stesso per i pagamenti diretti fissati nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici per gli anni civili dal 2021 al 2026 [a condizione che gli Stati membri utilizzino il corrispondente aumento per regimi ecologici.] Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per il sostegno a titolo dello sviluppo rurale.

Secondo pilastro

Ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale

87. La dotazione per il FEASR per il periodo 2021-2027 è pari a [x] milioni di EUR, lo [0.25]% di cui sarà utilizzato per l'assistenza tecnica della Commissione.

Prefinanziamento dello sviluppo rurale

88. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
- nel 2021: l'[1]% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - nel 2022: l'[1]% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - nel 2023: l'[1]% dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale

89. I piani strategici della PAC fissano un tasso [unico] di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
- al [70]% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;
 - al [70]% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
 - [al [x]% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione;]

- d. al [65]% della spesa ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- e. al [43]% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al [20]%. Un tasso di cofinanziamento maggiorato [dell'80]% si applica per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, per svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori, per investimenti non produttivi, per il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione e a LEADER. Un cofinanziamento del [100]% si applica ai fondi trasferiti al FEASR.

Regole di disimpegno

- 90. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi quota di un impegno di bilancio per interventi a favore dello sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non sia stata utilizzata per effettuare un prefinanziamento o pagamenti intermedi in relazione alle spese effettuate entro il 31 dicembre del [secondo] O [terzo] anno successivo a quello dell'impegno di bilancio.

o

o o

- 91. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno anche il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dirigendo i finanziamenti in modo mirato alla politica comune della pesca (PCP), alla politica marittima dell'Unione e agli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sosterrà pertanto la pesca e l'acquacoltura sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, nonché le comunità locali che ne dipendono.
- 92. La rubrica finanzia inoltre il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, LIFE, che fornirà ulteriore sostegno alla conservazione della biodiversità, compresa Natura 2000, e alla trasformazione dell'Unione in una società pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

RUBRICA 4 - MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

93. Questa rubrica finanzia misure connesse alla per la gestione delle frontiere esterne, la migrazione e l'asilo, contribuendo così alla realizzazione del programma di Bratislava e di Roma. Un'azione coordinata a livello dell'UE offre un importante valore aggiunto UE in quanto il controllo efficace delle frontiere esterne è un prerequisito per garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e dei beni nell'Unione. I programmi a titolo di questa rubrica aiuteranno l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare in modo efficace un approccio globale alla migrazione.
94. Gli stanziamenti di impegno per tale rubrica non supereranno il seguente livello:

MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Migrazione

95. Il Fondo Asilo e migrazione sosterrà il lavoro degli Stati membri per dare accoglienza ai richiedenti asilo e mettere in atto misure di integrazione. Sosterrà anche lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione e faciliterà la gestione efficace della migrazione esterna e i rimpatri, nonché una cooperazione rafforzata con i paesi terzi. Si garantiranno sinergie con la politica di coesione, che sostiene l'integrazione socioeconomica, con la politica esterna, che affronta la dimensione esterna, comprese le cause profonde della migrazione, e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione e di sicurezza.

96. La dotazione per il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2021-2027 ammonta a [x] milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:

- a) [x] milioni di EUR sono assegnati a programmi nazionali attuati mediante la gestione condivisa;
- b) [x] milioni di EUR sono assegnati allo strumento tematico.

[Gli importi di cui sopra comprendono una componente specifica consistente per la gestione della migrazione esterna.]

Le dotazioni per gli Stati membri si baseranno su criteri oggettivi legati all'asilo, alla migrazione legale e all'integrazione nonché al contrasto della migrazione irregolare compresi i rimpatri [e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili.]

Gestione delle frontiere

97. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere fornirà sostegno alla responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, e faciliterà gli scambi legittimi, contribuendo a un'unione doganale sicura ed efficiente. Si garantiranno sinergie con gli strumenti di politica esterna per contribuire alla protezione delle frontiere e alla gestione della migrazione esterne mediante la cooperazione con i paesi terzi.

98. La dotazione per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 ammonta a [x] milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:

- a) [x] milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
- b) [x] milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, di cui:
 - [x] milioni di EUR saranno assegnati ai programmi in gestione condivisa, di cui [x] milioni di EUR per il regime di transito speciale;
 - [x] milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

[Gli importi di cui sopra comprendono una componente specifica consistente per la gestione della migrazione esterna].

Le dotazioni per gli Stati membri di cui al punto b) si baseranno su criteri oggettivi legati alle frontiere esterne terrestri e marittime, agli aeroporti e agli uffici consolari [e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per tali criteri.]

99. Le misure saranno completate dal rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA), con una dotazione totale di [x] milioni di EUR.

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA

100. Le azioni a titolo di questa rubrica costituiscono programmi mirati alla sicurezza e alla difesa in cui la cooperazione a livello dell'Unione offre un elevato valore aggiunto, rispecchiando la trasformazione della situazione geopolitica e le nuove priorità politiche dell'UE. Ci rientrano azioni connesse alla sicurezza interna, alla risposta alle crisi e alla disattivazione nucleare, nonché relative al settore della difesa.

101. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà gli importi seguenti:

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Sicurezza

102. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno il Fondo sicurezza interna, che contribuirà a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nonché la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. [Finanzierà anche azioni specifiche per la gestione della migrazione esterna in relazione alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani.]

103. La dotazione per il Fondo sicurezza interna per il periodo 2021-2027 ammonta a [x] milioni di EUR, e viene utilizzata come segue:

- a) [x] milioni di EUR sono assegnati a programmi nazionali attuati mediante la gestione condivisa;
- b) [x] milioni di EUR sono assegnati allo strumento tematico.

[Gli importi di cui sopra comprendono una componente specifica consistente per la gestione della migrazione esterna.]

104. Al fine di favorire la sicurezza nucleare in Europa sarà accordato un sostegno specifico allo smantellamento delle seguenti centrali nucleari:

- [x] milioni di EUR a Ignalina (Lituania) per il periodo 2021-2027;
- [x] milioni di EUR a Bohunice (Slovacchia) per il periodo 2021 - 2025 [con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del [x]%];
- [x] milioni di EUR a Kozloduy (Bulgaria) per il periodo 2021 - 2027 [con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del [x]%].

Inoltre, [x] milioni di EUR saranno destinati allo smantellamento degli impianti di proprietà dell'UE.

Difesa

105. I finanziamenti a titolo della rubrica in oggetto comprenderanno anche il Fondo europeo per la difesa, che mira a sostenere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa europea sostenendo azioni collaborative e cooperazione transfrontaliera nell'intera l'Unione, in tutte le fasi del ciclo industriale di prodotti e tecnologie della difesa. La concezione dei programmi assicurerà la partecipazione delle industrie della difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI e le società a media capitalizzazione, di tutti gli Stati membri. Contribuirà all'autonomia strategica dell'Unione europea e alla capacità di lavorare con partner strategici e sostenere progetti coerenti con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri, anche nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

106. Un contributo di [x] milioni di EUR sarà apportato al meccanismo per collegare l'Europa al fine di adeguare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare.

RUBRICA 6 - VICINATO E RESTO DEL MONDO

107. La rubrica in oggetto finanzia l'azione esterna dell'Unione e l'assistenza ai paesi che si preparano ad aderire all'Unione. Un maggiore coordinamento tra le politiche esterne e interne assicurerà la corretta attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, della strategia globale dell'UE, del consenso europeo in materia di sviluppo, della politica europea di vicinato e del quadro di partenariato con i paesi terzi. La modernizzazione della politica esterna dimostrerà il valore aggiunto dell'UE aumentando l'efficacia e la visibilità e dotando l'Unione di migliori mezzi per conseguire i suoi obiettivi e valori a livello mondiale, in stretto coordinamento con gli Stati membri.
108. Le spese per l'Africa subsahariana, i Caraibi e il Pacifico, che sono attualmente finanziate a titolo del Fondo europeo di sviluppo, [non] saranno integrate in questa rubrica.
109. Gli stanziamenti di impegno per tale rubrica non supereranno il seguente livello:

VICINATO E RESTO DEL MONDO						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X

Azione esterna

110. Al fine di accrescere la coerenza, la trasparenza, la flessibilità e l'efficacia della cooperazione esterna dell'UE, la maggior parte degli strumenti esistenti saranno accorpati in uno strumento per [il vicinato], lo sviluppo e la cooperazione internazionale con una dotazione finanziaria complessiva di [x] milioni di EUR, di cui:
- Programmi geografici: [x] milioni di EUR, di cui [almeno [[x] milioni di EUR per il vicinato e] [almeno [x] milioni di EUR per l'Africa subsahariana].

- ii) [x] milioni di EUR per i programmi tematici:
- iii) [x] milioni di EUR per le azioni di risposta rapida;
- iv) [x] milioni di EUR per le sfide e le priorità emergenti, con cui far fronte alle circostanze impreviste, alle nuove esigenze e alle sfide emergenti, come le situazioni di crisi e post-crisi o le pressioni migratorie, o promuovere nuove iniziative o priorità internazionali o dirette dall'Unione.

[Ci sarà uno strumento di vicinato distinto, che disporrà di una dotazione finanziaria complessiva di [x] milioni di EUR.]

- 111. [Gli stanziamenti di impegno e pagamento inutilizzati nel quadro di tal strumenti [non] saranno riportati di diritto]. Gli stanziamenti disimpegnati [non] saranno ricostituiti.]
- 112. La dotazione dello strumento per gli aiuti umanitari, che fornisce l'assistenza dell'UE in modo da salvare e proteggere vite umane, evitare le sofferenze delle singole persone, salvaguardare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o da crisi provocate dall'uomo, ammonterà a [x] milioni di EUR.
- 113. L'azione esterna finanzia anche la politica estera e di sicurezza comune e i paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Assistenza preadesione

- 114. La dotazione dello strumento di assistenza preadesione, che sostiene i beneficiari nel percorso verso la conformità ai criteri di adesione, ammonterà a [x] milioni di EUR.

Strumento europeo per la pace

- 115. [Uno strumento europeo per la pace sarà istituito quale strumento fuori bilancio volto a finanziare misure nel settore della sicurezza e della difesa che il Consiglio può decidere, sostituendo l'attuale Fondo per la pace in Africa [e il meccanismo Athena]. L'importo totale disponibile per lo strumento sarà di [x] milioni di EUR e sarà finanziato quale voce extra-bilancio al di fuori del QFP 2021-2027 mediante contributi degli Stati membri sulla base di una chiave di distribuzione correlata al RNL.]

RUBRICA 7 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

116. Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e attuali, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficace possibile. Nell'ambito di una futura Unione di 27 Stati membri è necessario consolidare continuamente tali riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea.
117. Le dotazioni di impegno per questa rubrica, che comprende le spese amministrative delle istituzioni, le scuole europee e le pensioni, non saranno superiori a:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
X	X	X	X	X	X	X
di cui: spese amministrative delle istituzioni						
X	X	X	X	X	X	X

I massimali saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e da tener conto degli adeguamenti previsti delle retribuzioni, dell'avanzamento di carriera, dei costi relativi alle pensioni e di altre ipotesi pertinenti.

118. Le spese di sostegno ai programmi dovrebbero, conformemente alle pratiche attuali e passate, continuare a essere connesse alle spese operative nei limiti delle rispettive dotazioni dei programmi o dei settori interessati. Per aumentare la trasparenza e il controllo, le spese amministrative e di sostegno ai programmi dovrebbero essere monitorate e dichiarate in tutte le rubriche periodicamente e in modo esaustivo.

O

Per aumentare la trasparenza nell'ambito della pubblica amministrazione europea, tutte le spese amministrative dovrebbero essere [se possibile] raggruppate in una sola rubrica.

119. Tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e le amministrazioni dell'UE dovrebbero condurre un'analisi periodica del personale che garantisca l'ottimizzazione delle risorse del personale [al livello attuale] e dovrebbero continuare a perseguire vantaggi in termini di efficienza nelle spese non connesse alle retribuzioni, anche intensificando la cooperazione interistituzionale, come ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione, degli appalti pubblici e degli edifici [o con il congelamento delle spese non connesse alle retribuzioni].

120. Considerando che il pacchetto di riforma dello statuto del 2013 contiene disposizioni chiare e precise, la comunicazione e la necessaria valutazione dell'attuale riforma devono fungere da base per un'eventuale revisione successiva dello statuto. [La Commissione è invitata, nella sua valutazione e nelle eventuali proposte successive, a esaminare questioni come l'avanzamento di carriera, l'entità e la durata delle indennità, l'adeguatezza del sistema fiscale, il prelievo di solidarietà e la sostenibilità del regime pensionistico.]

121. Per controllare e gestire meglio le spese amministrative, i vantaggi [e le misure] in termini di efficienza applicati in amministrazioni analoghe [e nel settore privato] potrebbero servire come parametri di riferimento.

III PARTE II: ENTRATE

122. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l'[1,29]% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non supera l'[1,35%] della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
123. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica della sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2021. [Tuttavia, la nuova risorsa propria derivante dalla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società si applica decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio relativa alla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.]

Risorse proprie tradizionali

124. Il sistema per la riscossione delle risorse proprie tradizionali e il loro trasferimento nel bilancio dell'UE rimarrà invariato.

A partire dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il [10]% degli importi da essi riscossi.

O

Il livello delle spese di riscossione rimane invariato.

Risorsa propria basata sull'IVA

125. A fini di semplificazione, l'attuale risorsa propria basata sull'IVA sarà [abolita] O [sostituita da un sistema semplificato che aumenterà la trasparenza e l'affidabilità. Sarà basata sui seguenti principi:

- particolare attenzione dedicata alle operazioni imponibili all'aliquota normale;
- razionalizzazione della procedura per il calcolo della base IVA;
- applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo alla base con aliquota normale.

La risorsa propria basata è costituita da entrate provenienti dall'[applicazione di una quota uniforme del [45]% delle entrate risultanti dall'imposta sul valore aggiunto riscossa sulle] operazioni imponibili all'aliquota normale [divisa per l'aliquota IVA nazionale normale.] L'aliquota di prelievo è di [1]%.

O

Sarà mantenuta l'attuale risorsa propria basata sull'IVA.

[Nuove risorse proprie

126. Sarà introdotto un "paniere" di nuove risorse proprie composto da una quota di entrate provenienti dalle seguenti fonti:

- [il sistema di scambio di quote di emissione, con un'aliquota di prelievo del [20]%];
- [la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, con un'aliquota di prelievo del [3]%];
- [un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica, con un'aliquota di prelievo di [0,80] per chilogrammo]].

Risorsa propria basata sull'RNL

127. Il metodo di applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo per determinare i contributi degli Stati membri all'attuale risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) resterà invariato, fatto salvo il punto 128.

Correzioni

128. L'attuale sistema di correzioni scade alla fine del 2020.

[Le riduzioni forfettarie per gli Stati membri che hanno beneficiato di una correzione nel 2020 si applicheranno [solo per il periodo 2021-2027, e saranno progressivamente ridotte nell'arco di [cinque] anni]. Gli Stati membri interessati beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a:

- Austria: [110] milioni di EUR nel 2021; [88] milioni di EUR nel 2022; [66] milioni di EUR nel 2023; [44] milioni di EUR nel 2024; [22] milioni di EUR nel 2025; [0] milioni di EUR nel 2026; [0] milioni di EUR nel 2027;
- Danimarca: [118] milioni di EUR nel 2021; [94] milioni di EUR nel 2022; [71] milioni di EUR nel 2023; [47] milioni di EUR nel 2024; [24] milioni di EUR nel 2025; [0] milioni di EUR nel 2026; [0] milioni di EUR nel 2027;
- Germania: [2 799] milioni di EUR nel 2021; [2 239] milioni di EUR nel 2022; [1 679] milioni di EUR nel 2023; [1 119] milioni di EUR nel 2024; [560] milioni di EUR nel 2025; [0] milioni di EUR nel 2026; [0] milioni di EUR nel 2027;
- Paesi Bassi: [1 259] milioni di EUR nel 2021; [1 007] milioni di EUR nel 2022; [755] milioni di EUR nel 2023; [503] milioni di EUR nel 2024; [252] milioni di EUR nel 2025; [0] milioni di EUR nel 2026; [0] milioni di EUR nel 2027;
- Svezia: [578] milioni di EUR nel 2021; [462] milioni di EUR nel 2022; [347] milioni di EUR nel 2023; [231] milioni di EUR nel 2024; [116] milioni di EUR nel 2025; [0] milioni di EUR nel 2026; [0] milioni di EUR nel 2027.

Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.]
